



Comune di Castelnuovo Magra

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLLINARI DI CASTELNUOVO MAGRA E DI VALLECCHIA (art. 12, legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.)

Art. 1 - Finalità e obiettivi

L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra intende promuovere la valorizzazione dei Centri Storici del Capoluogo e della frazione di Vallecchia, come definiti al successivo articolo 2, attraverso l'erogazione di contributi per l'incentivazione economica finalizzata all'apertura di attività commerciali, di pubblico esercizio e artigianali.

L'obiettivo è di incentivare e sostenere imprenditori e lavoratori autonomi che intendano realizzare progetti di promozione locale e territoriale e che siano capaci di prospettare attività e modelli imprenditoriali in grado di caratterizzare le aree dei centri storici in senso commerciale, culturale e turistico.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione dei contributi

L'ambito territoriale interessato dal presente Regolamento è quello ricompreso all'interno dei Centri Storici collinari di Castelnuovo Magra e Vallecchia.

Queste aree saranno definite, da ora in poi, brevemente "Centri Storici" e come tali richiamate all'interno del presente Regolamento.

Art. 3 - Destinatari - Beneficiari del contributo

L'incentivazione economica, sotto forma di contributo, avrà per oggetto l'apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio e artigianali.

Il contributo è concedibile a persone fisiche o giuridiche che procedano all'apertura di nuove attività commerciali, di pubblico esercizio ed artigianali come sotto definite:

- esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa,
- esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
- attività artigianali.

L'incentivo è rivolto a sostenere:

- Investimenti di imprese esistenti, aventi sede in altre zone del territorio comunale e/o in altri Comuni, tendenti alla creazione di nuove unità locali (nuovo punto vendita) all'interno delle aree oggetto di agevolazione individuate all'articolo 2 (Ambito territoriale di applicazione dei contributi) del presente Regolamento;
- Creazione di nuove imprese (sono considerate nuove imprese le imprese costituenti e quelle costituite successivamente al 01/01/2024) all'interno delle aree oggetto di agevolazione individuate all'articolo 2 (Ambito territoriale di applicazione dei contributi)

del presente Regolamento.

Le imprese già costituite dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge (iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, alla sezione speciale per gli artigiani, agli albi professionali e/o regionali, e assolvimento di tutti gli obblighi contributivi e fiscali).

Le imprese costituenti, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei contributi, dovranno:

- presentare richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. – per le imprese individuali;
- sottoscrivere l'atto costitutivo – per le società di persone;
- presentare richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. – per le società di capitali;

In particolare, non potranno beneficiare dei contributi:

- le imprese esistenti, che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
- le persone fisiche o giuridiche che abbiano contenziosi contributivi o che non siano in regola con i pagamenti di imposte, tasse e concessioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Criteri di selezione delle domande

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate da apposito Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale.

I contributi saranno attribuiti secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento del budget stanziato in bilancio sull'apposito capitolo di spesa e nei limiti dello stesso.

Art. 6 - Entità dei contributi

L'entità del contributo è stabilita nel modo seguente:

- per attività con giornate di apertura al pubblico superiori alle 300 annue: contributo Euro 3.000,00 (tremila/00) all'anno fino ad esaurimento somme appositamente stanziate a Bilancio, per cinque annualità, come forma di sovvenzione a fondo perduto;
- per attività con giornate di apertura al pubblico superiori alle 150 annue, ma inferiori alle 300 giornate annue: contributo Euro 1.000,00 (mille/00) all'anno fino ad esaurimento somme appositamente stanziate a Bilancio, per cinque annualità, come forma di sovvenzione a fondo perduto;

L'entità del contributo potrà essere modificata annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale tenuto anche conto delle risorse di Bilancio a disposizione.

Art. 7 - Erogazione del contributo

Il Responsabile del Settore Amministrativo, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione a contributo, deve concludere il procedimento e ha facoltà di interrompere il termine una sola volta per richiedere documentazione integrativa, modifiche e chiarimenti o quant'altro occorra alla corretta istruttoria della domanda.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa entro quindici giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta della stessa.

Il Responsabile del Procedimento, con propria determinazione, provvede:

- all'ammissione al beneficio con la quale attesta la sussistenza delle necessarie condizioni, definendone l'importo in relazione al budget disponibile;
- all'impegno di spesa pluriennale sull'apposito capitolo di bilancio;
- alla liquidazione delle domande pervenute e ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ammesse.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione per ciascuna delle annualità.

Art. 8 - Obblighi dei beneficiari

Il Beneficiario del contributo di cui all'articolo 3 del presente Regolamento è obbligato a:

- a) realizzare in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda;
- b) non apportare, senza autorizzazione da parte dell'Ente, variazioni o modifiche alla tipologia di impresa costituita;
- c) mantenere operativa l'attività, come da richiesta di contributo economico, almeno per le aperture minime evidenziate in quella sede (attività stagionale o fissa);
- d) mantenere la localizzazione dell'impresa all'interno dell'area di cui all'articolo 2 per un periodo di almeno 5 anni, a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione dei contributi.

Art. 9 - Monitoraggio

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dei contributi.

Art. 10 - Revoca agevolazione

Si procederà alla revoca del contributo oggetto del presente regolamento e al conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni, nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o abbia effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate non veritiere;
- qualora il beneficiario non consenta le ispezioni e le verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale o dei suoi incaricati;
- qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontri il venir meno dei requisiti necessari per l'ottenimento del contributo;
- qualora l'attività venga chiusa o mantenuta aperta per un periodo di tempo inferiore a quello indicato in sede di domanda di contributo;
- qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontrino variazioni o modifiche ai contenuti dell'iniziativa, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.